

LE DICHIARAZIONI DELLE PARTI⁹⁰

2. La regolamentazione processuale

Il processo costituisce lo strumento ecclesialmente predisposto per acclarare la verità nei limiti nei quali questa è conoscibile dall'uomo ogniqualvolta un'incertezza vera o supposta impedisca l'attuazione normativa. In questa prospettiva il processo si struttura assialmente sul *contraddittorio*, che è l'assetto che l'inventiva giuridica umana è stata capace di escogitare per il raggiungimento del fine (l'accertamento della verità) per il quale il meccanismo processuale anche canonicamente è stato costruito. In tale economia l'ascolto e l'interrogatorio delle parti diventa *quasi* obbligato, anche se, in taluni casi, può aversi per sufficientemente attuato il contraddittorio con la domanda della parte attrice e con la possibilità di dire le proprie ragioni in giudizio *garantita* alla parte convenuta anche se questa adotta un atteggiamento processualmente rinunciatorio.

Tuttavia, è la stessa struttura processuale imperniata sul contraddittorio — che non è una semplice componente processuale ma è la costituente che fa giudizio un giudizio — ad imporre che il giudice profonda ogni sua energia ed usi tutto il suo potere per dare inizio alla fase istruttoria con l'audizione delle parti; di qui il *semper* della prima parte del can. 1530 CIC («Il giudice per scoprire più adeguatamente la verità può sempre — *semper* — interrogare le parti») ed il *debet* — che esprime un vero e proprio obbligo — della seconda parte di quella medesima prescrizione («anzi [il giudice] lo deve — *debet* — fare su istanza di

⁹⁰ La prima parte dell'articolo è stata pubblicata in *Periodica* 103 (2014) 491-524.

una parte o per provare un fatto sul quale è di pubblico interesse togliere ogni dubbio»⁹¹.

In questo quadro si può ben capire la rilevanza che le dichiarazioni delle parti⁹² necessariamente assumono nelle

⁹¹ Cf. M.J. ARROBA CONDE, *Diritto processuale canonico*, Roma 2006⁵, 428-429.

⁹² Tra gli scritti che hanno affrontato in modo diretto la problematica relativa alle dichiarazioni delle parti dopo l'entrata in vigore del codice del 1983 si possono ricordare: G. MORRISEY, «L'interrogation des parties dans les causes de nullité de mariage», in Z. GOCHOLEWSKI – V. CARCEL ORTÍ, ed., *Dilexit iustitiam. Studia in honorem Aurelii card Sabattani*, Città del Vaticano 1984, 363-376; P. WIRTH, «Die Würdigung der Partei- und Zeugenaussagen im kirchlichen Ehenichtigkeitsverfahren», *Archiv für katholisches Kirchenrecht* 156 (1987) 95-120; J.J. GARCÍA FAÍLDE, «Criteria psychologica ad aestimandas partium et testium declarationes in processibus ecclesiasticis», *Periodica de re morali canonica liturgica* 79 (1990) 393-420; J. GEHR, *Die Bewertung des gerichtlichen Geständnisses und der Parteierklärung vor Gericht gemäss Can. 1536 § 2 CIC 1983*, St. Ottilien 1994; R.L. BURKE, «La confessio iudicialis e le dichiarazioni giudiziali delle parti», in *I mezzi di prova nelle cause matrimoniali secondo la giurisprudenza rotale*, Città del Vaticano 1995, 15-30; M.P. HILBERT, «Le dichiarazioni delle parti nel processo matrimoniale», *Periodica de re canonica* 84 (1995) 735-755; M.F. POMPEDDA, «Il valore probativo delle dichiarazioni delle parti nella nuova giurisprudenza della Rota Romana», in M.F. POMPEDDA, *Studi di diritto processuale canonico*, Milano 1995, 195-240; J.L. ACEBAL LUJÁN, «Valoración procesal de las declaraciones de las partes», in F.R. AZNAR GIL, ed., *Curso de derecho matrimonial y procesal canónico para profesionales del foro*, XII, Salamanca 1996, 307-334; M. MONIER, «La valeur de preuve à accorder aux déclarations des parties dans un procès matrimonial», *L'année canonique* 38 (1996) 141-150; S. MARGELIST, *Die Beweiskraft der Parteiaussagen in Ehenichtigkeitsverfahren*, Roma 1997; N. LÜDECKE, «Ehenichtigkeitsklärung auf Grund der Parteiaussagen gemäss C. 1679 CIC. Verständnis und Tragweite eines aktuellen Canons», in P. ERDÖ, ed., *Bonn – Budapest. Kanonistische Erträge einer Zusammenarbeit*, Würzburg 1998, 149-222; G. LESZCZYŃSKI, «Le dichiarazioni delle parti nelle cause matrimoniali per immaturità affettiva», *Apollinaris* 73 (2000) 265-312; A. WEISS, «Was ist neu an den "neuen Wegen" im Beweisrecht des Ehenichtigkeitsprozesses? Zu den Möglichkeiten in CC. 1536 § 2,

cause di nullità del matrimonio, così che il giudice deve fare tutto quanto sta in lui per ascoltarle entrambe⁹³ come sancisce l'art. 177 DC: «Il giudice, per venire a conoscere più adeguatamente la verità, provveda — *curet* — ad in-

1573 und 1679 CIC, den Konflikt zwischen rechtlichem Formalismus und freier Beweiswürdigung zu überwinden», *De processibus matrimonialibus* 8/2 (2001) 137-174; *Confessione e dichiarazione delle parti nelle cause canoniche di nullità matrimoniale*, Verona, Università degli studi, 10 maggio 2001, Padova 2003; M.J. ARROBA CONDE, «Le dichiarazioni delle parti nelle cause di nullità del matrimonio», in *Matrimonium et ius. Studi in onore del Prof. Avv. Sebastiano Villeggiante*, Città del Vaticano 2006, 219-255, riproposizione, con le debite puntualizzazioni e aggiunte bibliografiche, di un precedente studio: «Il valore di prova delle dichiarazioni giudiziarie delle parti nelle cause di nullità matrimoniale», *Rivista Diocesana Torinese* 77 (2000) 174-199; G.P. WEISHAUP, *Die Parteiaussagen im Ehenichtigkeitsprozess im Spiegel der moralischen Gewissheit. Die Natur der «anderen Elemente» des Can. 1536 §2 in Verbindung mit Can. 1679*, Roma 2006; G.P. WEISHAUP, «De necessitate credibilitatis partium intrinsecae ad certitudinem moralem in causis matrimonialibus adipiscendam», *Periodica de re canonica* 95 (2006) 647-674; M.J. ARROBA CONDE, «La dichiarazione delle parti come valorizzazione della dimensione personalistica del processo matrimoniale canonico», in P. GHERRI, ed., *Diritto canonico, antropologia e personalismo. Atti della Giornata Canonistica Interdisciplinare*, Roma 2008, 139-162; G. CABERLETTI, «Le dichiarazioni delle parti (artt. 177-182)», in P.A. BONNET – C. GULLO, ed., *Il giudizio di nullità del matrimonio dopo l'Istruzione «Dignitas connubii»*. III. *La parte dinamica del processo*, Città del Vaticano 2008, 343-360; M.A. ORTIZ, «La forza probatoria delle dichiarazioni delle parti nelle cause di nullità del matrimonio», in H. FRANCESCHI – M.A. ORTIZ, ed., *Verità del consenso e capacità di donazione. Temi di diritto matrimoniale e processuale canonico*, Roma 2009, 387-449; A. RIPA, *La novità mancata. Il valore probatorio delle dichiarazioni delle parti dal Codice del 1983 alla Dignitas connubii. Il contributo della giurisprudenza rotale*, Roma 2010.

⁹³ Giovanni Paolo II nella sua allocuzione al Tribunale della Rota Romana in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario il 26 gennaio 1989 ha sottolineato: «Occorre subito aggiungere qualche precisazione riguardo alle cause matrimoniali. Anche se una delle parti avesse rinunciato all'esercizio della difesa, rimane per il giudice in

terrogare le parti». Il giudice che, al di là dell'obbligo che grava su di lui in presenza dell'istanza di parte o per garantire la verità, può interrogare le parti *sempre* [«semper»], e cioè, sia in qualunque causa — ciò che, come si è detto, costituisce *quasi* una imposizione causata dalla natura stessa di giudizio — sia in qualunque fase del processo, poiché

*la práctica de este interrogatorio no está [...] sometida a las limitaciones que los cc. 1600 y 1639 § 2 imponen a la práctica de otras pruebas distintas nuevas después de haberse decretado la conclusión en la causa y respectivamente en grado de apelación*⁹⁴.

Del resto, con riferimento alle cause di nullità del matrimonio, l'art. 95 DC rimarca il grande contributo al giudizio della escussione delle parti, richiamandosi — e significativamente nello stesso ordine gerarchico di importanza — alla duplice funzione del contraddittorio⁹⁵ in relazione sia alla ricerca della verità di causa, che può essere considerevolmente (*facilius*) favorita, sia al diritto di

queste cause il grave dovere di fare seri tentativi per ottenere la deposizione giudiziale di tale parte ed anche dei testimoni che essa potrebbe addurre. Il giudice deve ben valutare ogni singolo caso. Talvolta la parte convenuta non vuole presentarsi in giudizio non adducendo alcun motivo idoneo, proprio perché non capisce come mai la Chiesa potrebbe dichiarare la nullità del sacro vincolo del suo matrimonio dopo tanti anni di convivenza. La vera sensibilità pastorale ed il rispetto per la coscienza della parte impongono in tale caso al giudice il dovere di offrirle tutte le opportune informazioni riguardanti le cause di nullità matrimoniale e di cercare con pazienza la sua piena cooperazione nel processo, anche per evitare un giudizio parziale in una materia tanto grave» (n. 5, AAS 81 [1989] 923).

⁹⁴ J.J. GARCÍA FAÍLDE, *Nuevo derecho procesal canónico. Estudio sistemático analítico comparado*, Salamanca 1992², 123; cf. anche M.J. ARROBA CONDE, *Diritto processuale* (cf. nt. 91), 430, nota 50.

⁹⁵ Cf. *supra*, note 26-27.

difesa che viene più completamente (*aptius*) salvaguardato⁹⁶:

- §1. Perché venga accertata più facilmente [*facilius*] la verità e riceva miglior [*aptius*] tutela il diritto di difesa, è quanto mai opportuno [*valde expedit*] che entrambi i coniugi prendano parte al processo di nullità di matrimonio.
§2. Pertanto, il coniuge legittimamente citato in giudizio, deve rispondere.

«In conclusione, il Codice del 1983 considera le dichiarazioni delle parti come il principale mezzo probatorio, a patto che questo mezzo di prova non venga assolutizzato e ridotto ad una sorta di autocertificazione della nullità»⁹⁷ o comunque della posizione sostenuta dalla parte.

⁹⁶ Ha efficacemente sottolineato in proposito G. Caberletti: «C'è da chiedersi se l'uso di due avverbi diversi, *facilius* riferito alla ricerca della verità e *aptius* relativo al diritto di difesa, dia maggior valore a quest'ultimo, quasi che il diritto di difesa prevalga sulla ricerca della verità; se così fosse, anche nel processo matrimoniale canonico il soggettivismo occuperebbe uno spazio indebito. In realtà il diritto di difesa è il diritto della persona umana, che è riconosciuta nel suo valore intrinseco, e pertanto ne è protetta la dignità, solo quando viene ricercata e difesa la verità. Il termine *facilius* non indica per sé qualcosa di facoltativo o di secondario, ma si riferisce al realismo della vicenda processuale, che nella collaborazione delle parti trova un aiuto fondamentale; la parola *aptius*, invece, sta ad indicare come in concreto la parte può difendersi in modo efficace intervenendo direttamente nel processo». G. CABERLETTI, «Le dichiarazioni delle parti» (cf. nt. 92), 347.

⁹⁷ M.A. ORTIZ, «La forza probatoria» (cf. nt. 92), 427. Questo insigne Canonista aggiunge ancora: «Ciò potrebbe accadere se il giudice si accontentasse di tale dichiarazione e non adempisse il grave obbligo di cercare altre prove, pronunciando la sentenza dichiarativa di nullità in mancanza di altri elementi che la confermino *omnino* [cf. can. 1536 §2 CIC], oppure se si pronunciasse *pro nullitate matrimonii*, pur riscontrando degli elementi probatori che contrastano con la tesi della parte in un modo tale da serbare un ragionevole dubbio sulla tesi attorea. Tale decisione peccherebbe di un formalismo contrario al princi-

In un tale contesto, ai sensi del can. 1533 CIC e, in relazione alle cause di nullità del matrimonio, a norma dell'art. 164 DC, spetta alle parti così private come pubbliche che agiscono nel processo di presentare gli articoli attinenti alla materia sulla quale deve vertere l'interrogatorio delle parti stesse⁹⁸, articoli che devono essere pertinenti con riferimento alla controversia in discussione⁹⁹ e che non vanno sottoposti all'esame delle altre parti, perché il loro vaglio¹⁰⁰, così come la direzione dell'istruttoria, spetta al giudice che può formulare anche altre interrogazioni dovendo supplire, a garanzia della verità, la negligenza delle parti¹⁰¹.

Pur normativamente non obbligata, non può sfuggire la grande importanza della predisposizione dei punti intorno ai quali deve essere articolato l'interrogatorio approntato dalle parti private, dal momento che sono quelle che meglio di chiunque altro conoscono la verità che deve essere ricostruita in giudizio, specialmente nelle cause di nullità del matrimonio. Rilevante peraltro è anche il contributo che può provenire dalle parti pubbliche presenti in giudizio, la cui proposta riguardante i capitoli sui quali deve consistere l'interrogatorio delle parti costituisce un dovere che deriva dalla loro funzione¹⁰².

La escussione delle parti, nei limiti di compatibilità e di

pio della libera (non arbitraria né superficiale) valutazione delle prove che è alla base della certezza morale, raggiunta *ex actis et probatis*. Similmente, sarebbe anche formalista la decisione del giudice che sopravvalutasse degli argomenti non carenti di peso, ma insufficienti per poter supplire (da soli) la mancanza di elementi probatori intrinseci o specifici» (*ibid.*, 427).

⁹⁸ Cf. M.J. ARROBA CONDE, *Diritto processuale* (cf. nt. 91), 429.

⁹⁹ Cf. can. 1527 CIC e art. 157 §1 DC.

¹⁰⁰ Cf. can. 1561 CIC e art. 166 DC.

¹⁰¹ Cf. can. 1452 CIC e art. 71 DC.

¹⁰² Cf. cann. 1430 e 1432 CIC; art. 56 § 3-6 e 57 §2 DC.

armonizzazione con la loro peculiarità processuale — *cum proportione*¹⁰³ — è regolata, secondo la disposizione di cui al can. 1534 CIC, tramite un rinvio a talune prescrizioni riguardanti la disciplina della testimonianza¹⁰⁴. Per quanto attiene al giudizio relativo alla nullità del matrimonio, l'Istruzione *Dignitas connubii* non ha una prescrizione che riprenda il dettato normativo del can. 1534 CIC, richiamato soltanto nell'art. 178; in effetti una disposizione come quella del can. 1534 CIC non si rende per lo più¹⁰⁵ necessaria, in quanto l'Istruzione stessa nel suo titolo VII («Le prove»), dopo alcune norme introduttorie (art. 155-161), ha costruito un primo capitolo rubricato «L'esame giudiziale» (art. 162-176), nel quale, convenientemente generalizzate in modo da disciplinare ogni

¹⁰³ Ha annotato al riguardo M.A. Ortiz: «Nel ricevere le dichiarazioni delle parti, il can. 1534 indica che si debbono osservare — *cum proportione* — “le regole stabilite per i testimoni nei cann. 1548 §2, 1; 1552 e 1558-1565”. L'Istruzione *Dignitas connubii* non riporta il testo del can. 1534, ma rinvia ad esso nell'art. 178. L'ammonimento di seguire quelle regole *cum proportione* ha una ragion d'essere evidente: non è esattamente uguale ricevere il parere di un teste, di per sé estraneo all'oggetto del litigio, che riceverlo dalla parte, che è necessariamente parziale (appunto di parte)». M.A. ORTIZ, «La forza probatoria» (cf. nt. 92), 421.

¹⁰⁴ Su questo mezzo probatorio, cf. P.A. BONNET, voce, «Testimoni e testimonianza (diritto canonico)», in *Enciclopedia del diritto*, XLIV, Milano 1992, 518-524.

¹⁰⁵ Tuttavia si deve annotare il mancato richiamo, statuito nel can. 1534 CIC per le deposizioni delle parti, del can. 1548 §2, 1° CIC, ripreso con riferimento alle testimonianze nell'art. 194 §2, 1° DC. L'altra norma richiamata nell'art. 1534 CIC, e non collocata codicialmente nella partizione relativa all'esame dei testi, ossia il can. 1552 CIC, può dirsi sostanzialmente recepito nel suo secondo paragrafo dall'art. 164 DC; il primo paragrafo del can. 1552 CIC può reputarsi *indirettamente* sussistente nell'art. 163 §1 DC — come nel can. 1556 CIC che questo stesso articolo menziona — concernendo elementi necessari alla formazione del decreto di notifica (e cioè i dati riguardanti sia l'identità che la reperibilità personali).

escussione giudiziaria (non esclusa quella delle parti), ha aggregato le disposizioni codicialmente raggruppate in ambito solo testimoniale con il titolo «L'esame dei testi» (can. 1558-1571).

Anzitutto il can. 1558 CIC e l'art. 162 *DC* stabiliscono la sede¹⁰⁶ nella quale la escussione delle parti deve avvenire che è quella del tribunale, in quanto in questa è naturalmente garantita la libertà e la serenità che sono indispensabili ad un corretto svolgimento di questo momento fondamentale dell'istruzione processuale¹⁰⁷. Tuttavia, oltre che alla eccezione prevista in ragione della dignità o dell'ufficio del quale sono investite determinate persone, alle quali spetta la indicazione del dove essere sentiti, il can. 1558 §3 CIC e, sostanzialmente in modo non diverso l'art. 162 §3 *DC*, sanciscono che appartiene al giudice individuare il luogo nel quale ascoltare giudiziariamente quanti

¹⁰⁶ Cf. G. CABERLETTI, «L'esame giudiziale (art. 162-176)», in P.A. BONNET – C. GULLO, ed., *Il giudizio di nullità matrimoniale dopo l'Istruzione «Dignitas connubii»*. III. *La parte dinamica del processo*, Città del Vaticano 2008, 323-326.

¹⁰⁷ Ha annotato G. Caberletti: «È indubbiamente grave la consuetudine, avviata ormai da anni in taluni tribunali, di inviare per lettera i quesiti a cui le parti e i testi dovranno dare risposta scritta da spedire al tribunale; oltre a mettere in pericolo la discrezionalità da mantenersi nel processo canonico, è gravemente compromessa la natura dell'esame giudiziale, che è incontro tra giudici e parti o testimoni, con la finalità di far luce sulla verità, e, da un punto di vista psicologico, non v'è dubbio che il dialogo diretto ed immediato risulta la modalità più opportuna per entrare in quelle situazioni complesse e delicate quali sono le circostanze relative ad una vicenda coniugale. In tali casi non si tratta certamente di esame giudiziale, perché manca la presenza dei soggetti essenziali per la deposizione delle parti o dei testi, quali sono il giudice e il notaio. Le risposte scritte dalle parti e dai testi ed inviate al tribunale possono certamente essere accolte, ma non sono altro che dichiarazioni, e non deposizione o esame giudiziale, e, come prove, vengono lasciate alla valutazione del giudice o del collegio giudicante». G. CABERLETTI, «L'esame giudiziale (art. 162-176)» (cf. nt. 106), 325.

«per la distanza, la malattia o altro impedimento», si trovino in condizione di impossibilità o di difficoltà per «raggiungere la sede del tribunale». Considerata la straordinaria importanza dell'audizione delle parti, il giudice — nel rispetto di quanto normativamente disposto e con tutta la prudenza necessaria — deve fare uso di questa importante opportunità che gli consente il diritto processuale, valutando con grande attenzione la possibilità di ascoltare la parte in una località diversa dalla sede del tribunale, anche *al di fuori* della propria giurisdizione territoriale¹⁰⁸, o *personalmente* — ciò che usualmente è la soluzione migliore essendo l'istruttore certamente informato meglio di ogni altro inquirente sui fatti di causa — oppure con l'aiuto di un altro tribunale, tramite una rogatoria¹⁰⁹.

La parte, ai sensi del can. 1539 CIC — salvo quando il giudice abbia ritenuto di dover procedere in segreto — è presente all'escussione dell'altra parte tramite il proprio avvocato o procuratore, a meno che il giudice stesso non abbia ritenuto di doverla ammettere personalmente, possibilità quest'ultima peraltro esclusa, in forza del can. 1678 §2 CIC e dell'art. 159 §2 DC nelle cause relative alla dichiarazione di nullità del matrimonio¹¹⁰. Tuttavia a quest'ultimo propo-

¹⁰⁸ Cf. can. 1469 §2 CIC e art. 85 §2 DC.

¹⁰⁹ Cf. can. 1418 CIC e art. 29 DC. Sottolinea in proposito M.A. Ortiz: «Se si deve far ricorso alle rogatorie, è buona prassi — seguita in alcuni tribunali — non limitarsi all'invio dell'interrogatorio da sottoporre alla parte o al teste, ma fornire al tribunale rogatorio delle informazioni sufficienti affinché svolga il suo compito proficuamente: libello di domanda, decreto di *litiscontestatio* e, quando è il caso, la dichiarazione della parte attrice [o della parte convenuta] o una sintesi di essa». M.A. ORTIZ, «La forza probatoria» (cf. nt. 92), 431. Riteniamo quanto mai opportuno procedere nello stesso modo anche nei casi nei quali il giudice ritenga di dovere effettuare l'audizione della parte delegando *ad actum* una persona idonea, ai sensi dell'art. 51 DC.

¹¹⁰ Cf. G. CABERLETTI, «L'esame giudiziale (art. 162-176)» (cf. nt. 106), 330-331.

sito, come è stato autorevolmente affermato ed anche noi riteniamo di dover pienamente condividere, il divieto della presenza personale diretta della parte all'escussione dell'altra, come pure a quelle dei testimoni e dei periti, poiché è «soltanto di diritto positivo, non può essere considerato assoluto e quindi inderogabile, specialmente ove non esistano gli avvocati presso i tribunali ecclesiastici»¹¹¹.

D'altro canto durante la escussione delle parti la presenza dei loro patroni — come del resto quella delle parti pubbliche — può rivestire molta importanza. In particolare la loro non è — e non deve essere — una assistenza meramente passiva, ma attiva, in special modo, ponendo domande alla parte interrogata tramite il giudice¹¹²; queste richieste non debbono essere percepite con fastidio dall'istruttore, poiché, come ebbe a dire una volta Pio XII parlando al Tribunale della Rota Romana in occasione dell'apertura dell'anno giudiziario il 2 ottobre 1944: «L'avvocato [...] in tutta la sua azione non deve sottrarsi all'unico e comune scopo finale: lo scoprimento, l'accertamento, l'affermazione legale della verità, del fatto oggettivo»¹¹³.

La parte legittimamente interrogata ha l'obbligo di rispondere¹¹⁴ dicendo integralmente (*integre*) la verità¹¹⁵, che secondo quanto il giudice è tenuto a ricordare alle parti stesse¹¹⁶, costituisce un *obbligo grave* (*gravem obligationem*); tuttavia la parte non è tenuta a rispondere se questo comporta la confessione di un proprio delitto¹¹⁷ oppure la

¹¹¹ A. STANKIEWICZ, «Le caratteristiche del sistema probatorio canonico», *Apollinaris* 67 (1994) 96.

¹¹² Cf. can. 1561 CIC e art. 166 DC.

¹¹³ *AAS* 36 (1944) 286.

¹¹⁴ Cf. can. 1476 CIC e art. 95 §2 DC.

¹¹⁵ Cf. can. 1531 §1 CIC e art. 178 DC. In proposito cf. J.J. GARCÍA FAÍLDE, *Nuevo derecho* (cf. nt. 94), 124-125; M.J. ARROBA CONDE, *Diritto processuale* (cf. nt. 91), 433.

¹¹⁶ Cf. can. 1562 §1 CIC e art. 167 §1 DC.

¹¹⁷ Cf. can. 1728 §2 CIC.

lesione del segreto d'ufficio che questa sia tenuta ad osservare¹¹⁸. In caso di rifiuto ingiustificato a rispondere spetta al giudice valutare i riflessi del silenzio in ordine alla prova dei fatti in controversia¹¹⁹.

Al fine di rafforzare l'obbligo della parte di dire la verità al giudice — al quale nelle cause concernenti il bene privato è solo prudenzialmente affidata la facoltà di richiederlo — nei processi nei quali è in gioco il bene pubblico, come quelli relativi alla nullità del matrimonio, deve deferire alle parti il *giuramento* di dire (*iusiurandum de veritate dicenda*) o di aver detto (*iusiurandum de veritate dictorum*) la verità, salvo che una grave causa non suggerisca al medesimo giudice di procedere diversamente¹²⁰. In particolare nei giudizi di nullità del matrimonio l'art. 167 §2 DC stabilisce che «se qualcuno rifiuta di emettere tale giuramento, dovrà impegnarsi a dire la verità con una promessa»; in questi medesimi giudizi è prudenzialmente attribuita al giudice dall'art. 167 §3 DC la facoltà di imporre il vincolo del *segreto* con giuramento o, all'occorrenza, con promessa.

Secondo quanto ha insegnato Giovanni Paolo II, parlando al Tribunale della Rota Romana in occasione dell'apertura dell'anno giudiziario il 4 febbraio 1980:

Il giuramento di dire la verità [...] sta in perfetta coerenza con la finalità dell'istruttoria: non si tratta di creare un evento che non è mai esistito, ma di mettere in evidenza e far valere un fatto verificatosi nel passato e perdurante forse ancora nel presente. Certamente ognuna di queste persone dirà la «sua verità», che sarà normalmente la verità oggettiva o una parte di essa, spesso considerata da diversi punti di vista, colorata

¹¹⁸ Cf. can. 1548 §2 CIC e art. 178 DC; quest'ultima disposizione rinvia al can. 1531 CIC, al can. 1534 CIC ed al can. 1548 §2 CIC.

¹¹⁹ Cf. can. 1531 §2 e art. 178 DC.

¹²⁰ Cf. cann. 1532 e 1562 §2 CIC; art. 167 §2 DC. Al riguardo cf. J.J. GARCÍA FAÍLDE, *Nuevo derecho* (cf. nt. 94), 125-126; M.J. ARROBA CONDE, *Diritto processuale* (cf. nt. 91), 427-428.

con le tinte del proprio temperamento, forse con qualche distorsione oppure mescolata con l'errore; ma in ogni caso [le parti...] dovranno agire lealmente, senza tradire né la verità che credono sia oggettiva, né la propria coscienza¹²¹.

In effetti il giudice, pur se si deve accostare *senza diffidenza e sfiducia* alle dichiarazioni delle parti, ne *deve misurare* con molta avvedutezza ed accuratezza *la credibilità*. In questa prospettiva il magistrato canonico è tenuto a soppesarne scrupolosamente la plausibilità, secondo quanto vedremo meglio nel prossimo numero; e questo sia tramite *elementi* che, avvalorandone i contenuti sono *intrinseci* ai fatti da provare in giudizio e, per ciò, alle affermazioni delle parti, sia mediante *elementi* che, avallando la attendibilità personale della parte e cioè la sua affidabilità, sono *estrinseci* alla materia da dimostrare nel processo, tenendo conto inoltre della maggior forza di persuasività che, per lo più, è insita nelle circostanze fattuali, «*quae potiora validioraque sunt verbis*»¹²². In questo spi-

¹²¹ N. 3, AAS 72 (1980) 174. È stato anche osservato in argomento da M.F. Pompedda: «Occorre tuttavia ricordare che, tanto il giuramento di dire la verità (previo) quanto quello di averla detta (conclusivo), *non è mezzo di prova, ma soltanto una garanzia*, di maggiore o minore valore, secondo la religiosità delle persone, la loro sincerità e fedeltà a quanto sanno e dicono dinanzi al giudice. Questi giuramenti toccano direttamente non la verità oggettiva e storica, ma piuttosto ciò che sa la parte dichiarante: il che può essere distinto dal fatto che essa verità nella sua integrità esistette realmente». M.F. POMPEDDA, «Il valore probativo» (cf. nt. 92), 209-210.

¹²² Sentenza rotale romana *coram* Stankiewicz del 22 gennaio 2004, n. 14, in RRD 96, 57. Gli elementi intrinseci differiscono dunque *oggettivamente* da quelli estrinseci: «Patet elementa intrinseca et extrinseca obiecto inter se differre. Nam alia *meritum causae*, quod factum probandum [...] attingunt, alia ad *personam partis*, quae de merito causae deponit, spectant». G.P. WEISHAUP, «De necessitate credibilitatis» (cf. nt. 92), 660, ma cf. *ibid.*, tutto il discorso sviluppato alle pp. 657-660.

rito, dopo aver disposto che le parti debbano essere ascoltate individualmente e separatamente¹²³, l'art. 165 §2 DC, estendendo quanto il can. 1560 §2 CIC prevedeva soltanto per i testimoni, stabilisce che nel caso nel quale le parti¹²⁴ forniscano «versioni contrastanti su questioni di rilevante gravità, il giudice può metter[le] [...] a confronto su ciò su cui divergono, evitando per quanto è possibile dissidi e scandali»¹²⁵.

D'altra parte, nel valutare la plausibilità delle dichiarazioni di parte occorre avere presente che — pur in buona fede — a causa della fallibilità della memoria umana che circostanze soggettive come l'età o le predisposizioni personali sono pure in grado di variare, possono essere inficiate da nebulosità, inesattezze o anche errori, trattandosi per lo più di fatti accaduti nel passato, talvolta addirittura molti anni prima. Di più, proprio in quanto buona fede e verità oggettiva sono, pur se apparentate tra loro, prospettive diverse e distinte, specie — ma non soltanto — nelle cause di nullità del matrimonio, occorre tener conto della pressoché inevitabile *soggettivizzazione* dei fatti in particolare quando si sviluppano in contesti di importanza vitale. In effetti

è evidente l'influsso dell'interesse soggettivo sulla difformità operata, a volte in modo inconsapevole ma altre volte consapevolmente, pur non sempre con proposito mendace [e quindi anche in buona fede], della verità oggettiva: per mancanza di sincerità o d'attenzione, o per la naturale passione o le prevenzioni che inducono in errore, o a causa della

¹²³ Secondo quanto per i testimoni sancisce il can. 1560 §1 CIC; cf. anche art. 165 §1 DC.

¹²⁴ Il termine «questi» (*iidem*) di un tale paragrafo non può non riferirsi agli stessi *soggetti* del primo paragrafo di quel medesimo articolo, ossia alle parti, ai testimoni e ai periti («partes, testes et periti»).

volontà di giustificare un comportamento, oppure semplicemente perché il soggetto ha la «sua verità» e la espone così come la vede, il che non sempre corrisponde con la «verità reale»¹²⁶.

L'escussione delle parti deve essere condotta legittimamente, e cioè, ordinariamente seguendo la normativa processuale canonica che, tesaurizzando l'esperienza giudiziaria maturata nel corso dei secoli dalla riflessione della canonistica e, soprattutto, dall'inflessibile lavoro della giurisprudenza ecclesiale, ha consolidato regole di condotta che garantiscono la verità attraverso un percorso procedimentale improntato ad una giustizia animata dalla carità.

Colui che conduce l'esame è certamente il giudice; si potrebbe dire che egli nello svolgimento dell'esame giudiziale è il *dominus* di tutta la dinamica, delicata a livello psicologico e ben identificata a livello giuridico, implicata in quel dialogo, fatto di domande e di risposte, che è l'esame giudiziale. Ma *dominus* in questo contesto non indica assolutamente dominio assoluto, e meno ancora arbitarietà, ma piuttosto azione vigilante ed il più possibile esauriente nell'attuazione dell'unico fine del processo matrimoniale canonico, che consiste nella ri-

¹²⁶ M.A. ORTIZ, «La forza probatoria» (cf. nt. 92), 424-425, ma cf. il discorso svolto da questo insigne Canonista, *ibid.*, 421-427. Si legge, ad esempio, nella parte *in facto* di una vecchia sentenza rotale romana *coram* Mannucci, del 30 ottobre 1926: «Ceterum bona fide et credulitate salva, potest eius assertum obiectivae veritati non respondere: sive quod sane fieri potest, ut post decem fere annos de causis quibus in nubendo est mota loquens fallatur; sive quod rem exponens certe sensu suo, dum summopere cupit a molestissimo vinculo liberari ut cuidam alii nubere valeat, praeterire potest rationes illas subtiles, a iudice quoque tam difficulter aestimandas, quibus v.g. metus mere concomitans abditur, et propositum a concepta intentione discernitur» (n. 6, in *RRD* 18, 366-367). Cf. anche G. CABERLETTI, «Le dichiarazioni delle parti» (cf. nt. 92), 359-360.

cerca della verità e che si adempie solo quando questa è stata raggiunta con tutti i mezzi umanamente possibili¹²⁷.

Comunque — in considerazione della sua grande importanza — è quanto mai opportuno, nei casi nei quali il giudice sia collegiale, che l'interrogatorio delle parti venga effettuato da un membro del Collegio giudicante anche quando l'istruttoria fosse legittimamente affidata ad una persona estranea al Collegio stesso¹²⁸. Il giudice che, come si è già accennato¹²⁹, deve interrogare individualmente e separatamente le parti — le quali possono anche essere ascoltate nuovamente se è necessario o utile ai fini della verità di causa, «purché (come sancisce il can. 1570 CIC¹³⁰) non vi sia pericolo di qualsiasi segreta intesa o di corruzione» —

¹²⁷ G. CABERLETTI, «Le dichiarazioni delle parti» (cf. nt. 92), 332. Si è anche sagacemente osservato al riguardo: «L'atteggiamento attivo del giudice e l'applicazione dei criteri con i quali svolgere l'interrogatorio a cui rinvia il can. 1534 (compreso il can. 1572), oltre a portare il giudice ad applicare i principi di "psicologia giudiziale" [...], richiedono che, durante l'interrogatorio, il giudice non si limiti a prendere atto delle risposte (funzione che in fondo spetta al notaio) ma che cerchi di aiutare la parte a concretizzare le sue affermazioni, evitando ambiguità. I patroni e il difensore del vincolo saranno d'aiuto al giudice — suggerendo domande da rivolgere al dichiarante — allo scopo di circostanziare le affermazioni ed evitare delle ambiguità o generalità [...] Solo così — cercando di specificare con date, nomi, circostanze, ecc. — la dichiarazione della parte sarà utile e utilizzabile per formare la certezza morale del giudice nell'insieme degli elementi probatori richiesti dal legislatore. Se, per di più, le affermazioni della parte sono contraddette dagli altri mezzi di prova — o dalle sue dichiarazioni extragiudiziali, secondo quanto è stato riferito dai testi —, il giudice non può non tener conto di tale contrasto, per chiedere chiarimenti alla parte, anche tramite un nuovo interrogatorio». M.A. ORTIZ, «La forza probatoria» (cf. nt. 92), 428-429.

¹²⁸ Cf. M.A. ORTIZ, «La forza probatoria» (cf. nt. 92), 430-431.

¹²⁹ Cf. *supra*, nota 117; cf. can. 1560 §1 CIC e art. 165 §1 DC.

¹³⁰ Cf. art. 176 DC. Cf. M.A. ORTIZ, «La forza probatoria» (cf. nt. 92), 429.

ha anzitutto l'obbligo di accertarsi (*comprobet*) nelle forme dovute ed in modo adeguato — ad esempio, in quanto non conosciuta dal tribunale, tramite un documento valido e autentico rilasciato dai competenti organi dello Stato — dell'identità della parte, della sua relazione con i fatti di causa e — in quanto questo non risulti per se stesso palese — del suo rapporto con i testimoni ammessi in giudizio¹³¹.

Le *domande*¹³², che non debbono essere preventivamente comunicate alle parti¹³³ — anche se, trattandosi di fatti lontani nel tempo, il giudice può prevenire la parte su qualche particolare, «quando (come precisa il can. 1565 §2 CIC¹³⁴), ritenga che lo si possa fare senza pericolo» —, secondo quanto statuisce il can. 1564 CIC,

siano brevi, appropriate all'intelligenza di colui che deve essere interrogato, non includano più elementi insieme, non siano capziose, non siano subdole, non suggeriscano la risposta, escludano qualunque offesa e riguardino la causa di cui si tratta.

D'altro canto, le parti dovranno rispondere *oralmente*, senza poter consultare carte o appunti precostituiti, salvo si tratti di dati numerici o di conti¹³⁵. Occorre in partico-

¹³¹ Cf. G. CABERLETTI, «Le dichiarazioni delle parti» (cf. nt. 92), 335.

¹³² Cf. G. CABERLETTI, «Le dichiarazioni delle parti» (cf. nt. 92), 335-339.

¹³³ Cf. can. 1565 §1 CIC e art. 170 §1 DC.

¹³⁴ Cf. art. 170 §2 DC.

¹³⁵ Cf. can. 1566 CIC e art. 171 DC. Si noti che, mentre la disposizione codiciale sancisce l'eccezione circoscritta che si è appena ricordata per i testimoni, l'art. 171 DC, che pur richiama il can. 1566 CIC, limita l'eccezione stessa ai *soli periti*, peraltro convenientemente estendendola oltre il dato numerico. A noi sembra che l'eccezione stabilita dalla norma codiciale, per se stessa prevalente su quella dell'Istruzione (cf. P.A. BONNET, «Le prove» [cf. nt. 18], 184-185) — nonostante debba essere interpretata in senso stretto (cf. can. 18 CIC) — possa essere applicata anche all'escussione delle parti, a causa della unicità della *ratio legis*.

lare richiamare l'attenzione sul rischio di suggestionabilità che la domanda, così come è strutturata, può contenere¹³⁶ e, più in generale sulla influenzabilità che la formulazione della interrogazione può avere sulla risposta, in qualunque modo un tale influsso possa venire costruito.

D'altra parte, il rischio di suggerire la risposta spesso proviene non tanto dal giudice quanto dall'avvocato, che a volte «prepara» l'interrogatorio indicando alla parte le risposte da dare in modo da indurre il giudice a favore della propria tesi. In questo senso, se il dichiarante fa uso di tecnicismi, di risposte troppo precise — specie se si tratta di persone senza una specifica preparazione giuridica, o di una formazione culturale non particolarmente qualificata —, o ancora se nelle dichiarazioni di parti e testi si riscontra il ricorso a espressioni, esemplificazioni o conclusioni indotte da un deponente (parte o teste che sia) all'altro, il giudice può individuare una pista che accerti o metta in dubbio la veridicità della dichiarazione¹³⁷.

Il can. 1471 CIC¹³⁸ statuisce che ogniqualevolta una persona deve essere interrogata in una lingua non conosciuta

¹³⁶ Si è molto opportunamente osservato: «Bisogna fare particolare attenzione alla necessità di non porre domande che suggeriscano la risposta. Certamente il giudice deve aiutare la parte a puntualizzare il suo racconto con riferimento a date, persone, circostanze, ma evitando scrupolosamente che la parte si senta “invitata” a fornire risposte pre-determinate. Si deve evitare di formulare le domande — sia quelle del questionario proposto che quelle poste lungo lo svolgimento dell'interrogatorio — in modo che suggeriscano la risposta, del tipo: “è vero che...”; “conferma di avere avuto dubbi nel fidanzamento...”». M.A. ORTIZ, «La forza probatoria» (cf. nt. 92), 429-430.

¹³⁷ M.A. ORTIZ, «La forza probatoria» (cf. nt. 92), 430.

¹³⁸ Cf. G. CABERLETTI, «Le dichiarazioni delle parti» (cf. nt. 92), 338.

o dal giudice o dalle parti¹³⁹, lo stesso magistrato deve provvedere a nominare un interprete che deve prestare giuramento di corretto e fedele espletamento delle funzioni alle quali è stato chiamato. In questi casi occorre inoltre, a norma della medesima disposizione, aggiungere alla verbalizzazione della deposizione in lingua originaria anche la traduzione¹⁴⁰.

Bisogna infine sottolineare l'importanza della normativa processuale sancita nei cann. 1567-1569 CIC e, con riferimento alle cause di nullità del matrimonio, negli art. 173-175 *DC* relativa alla *verbalizzazione* degli interrogatori e, quindi, anche di quelli delle dichiarazioni delle parti¹⁴¹. La rilevanza di tale verbalizzazione consiste, oltre che nella

¹³⁹ Occorre rimarcare la diversa dizione tra il can. 1471 CIC e l'art. 172 *DC*. Mentre infatti correttamente la norma codiciale — comunque prevalente su quella dell'Istruzione (cf. *supra*, nt. 135) — stabilisce il ricorso all'interprete «se qualche persona da interrogare usi una lingua sconosciuta al giudice o alle parti», l'art. 172 *DC* limita l'utilizzazione dell'interprete al caso in cui «una persona da interrogare parla una lingua sconosciuta al giudice». Se è infatti vero che nei processi di nullità matrimoniale, a norma dell'art. 159 §2 *DC* (e del can. 1678 §2 CIC) le parti non sono personalmente presenti agli interrogatori, è altresì vero, secondo quanto statuisce l'art. 159 §1, 1° *DC* (e il can. 1679 §1, 1° CIC) che, come il difensore del vincolo e se sia presente in giudizio il promotore di giustizia, le parti ordinariamente assistono a quei medesimi interrogatori tramite i loro avvocati, i quali, non altrimenti dalle stesse parti pubbliche, in forza dell'art. 166 *DC* (e del can. 1561 CIC) possono porre quesiti attraverso il giudice. In questo quadro il restringimento operato dall'Istruzione non appare completamente armonizzabile con i diritti delle parti così private come pubbliche, ed in particolare con il diritto di difesa e quindi, anche sotto questo profilo, deve considerarsi sostanzialmente superabile in virtù della disposizione codiciale che avrebbe dovuto chiarire.

¹⁴⁰ In forza delle stesse norme appena richiamate nel testo il giudice può utilizzare un interprete anche per la escussione di un sordo o di un muto, a meno che non preferisca procedere tramite la scrittura.

¹⁴¹ Cf. G. CABERLETTI, «Le dichiarazioni delle parti» (cf. nt. 92), 340-342; M.A. ORTIZ, «La forza probatoria» (cf. nt. 92), 431-432.

loro *memorizzazione*, ossia nella certezza e nella verificabilità propria a tale registrazione, nella loro *conoscibilità* unicamente tramite simili scritturazioni, per quanti non sono stati presenti all'escussione, ed in specie per i membri del Collegio giudicante che non abbiano svolto funzioni istruttorie. In particolare, le risposte alle domande del giudice, messe in forma scritta con *immediatezza* dal notaio — e l'art. 173 §1 *DC* significativamente precisa, in riferimento alle cause di nullità del matrimonio, «sotto la direzione del giudice» — debbono essere redatte, secondo quanto prescrive il can. 1567 §1 CIC¹⁴², avvalendosi delle stesse parole adoperate dalla parte almeno per quanto concerne la materia oggetto del giudizio¹⁴³. Il can. 1568 CIC, il cui dettato è ripreso dall'art. 174 *DC*, dispone che nella verbalizzazione debbono essere indicati taluni elementi ritenuti giovevoli ai fini di un vaglio corretto dello strumento probatorio del quale si sta discutendo: il giuramento — fatto, dispensato o rifiutato —, le parti presenti, eventualmente — come per le parti private nel caso dei giudizi di nullità del matrimonio — tramite i loro procuratori o patroni, le domande aggiunte d'ufficio o ad istanza delle parti così pubbliche come pri-

¹⁴² Cf. art. 173 §1 *DC*.

¹⁴³ Il can. 1567 §2 CIC prescrive: «Può essere ammesso l'uso del magnetofono» [e l'art. 173 §2 *DC*, nel riprendere la norma codiciale (cioè che riveste una grande importanza) aggiunge: «o di altro analogo strumento»], purché le risposte siano successivamente trascritte e firmate, se possibile, da coloro che hanno deposto». In questi casi molto opportunamente l'art. 175 §3 *DC*, in relazione alle cause di nullità del matrimonio, prevede: «Se si è fatto uso dello strumento di cui all'art. 173 §2 [ossia di un magnetofono o di un altro strumento analogo], deve essere redatto un atto che lo attesti, munito delle sottoscrizioni di cui al paragrafo 2 [e cioè del dichiarante e, se presenti, del difensore del vincolo, del promotore di giustizia, degli avvocati, oltre a quella del giudice e del notaio]. Il notaio, inoltre, deve munire la registrazione del sigillo di autenticità e far sì che essa sia conservata in modo sicuro e integralmente».

vate; inoltre si aggiunge dalla medesima norma¹⁴⁴ che debbono essere riferiti nel verbale «in genere [...] tutti i fatti degni di menzione eventualmente accaduti durante l'escussione»; si tratta in particolare delle modalità che hanno caratterizzato l'interrogatorio delle parti, come ad esempio indecisioni, indugi, titubanze, ripensamenti di fronte alle domande del giudice; sono elementi che possono risultare importanti, o comunque interessanti, per la valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni rese dalle parti. Tali notazioni — poste dopo la sottoscrizione dell'interrogato¹⁴⁵, delle altre parti presenti, del giudice e del notaio¹⁴⁶ e sottoposto alla disciplina normativamente prevista per la pubblicazione¹⁴⁷ — non sono peraltro immuni da alcuni rischi di non poco conto, in specie da quello

di un eccessivo soggettivismo da parte dell'istruttore o del notaio, per cui vanno fatte con prudenza, al fine di evitare di condizionare ingiustamente [o, più spesso, ingiustificatamente] la valutazione della prova da parte dei giudici del Collegio, che debbono raggiungere la certezza *ex actis et probatis*¹⁴⁸.

Il can. 1535 CIC e, in relazione ai giudizi di nullità del matrimonio, l'art. 179 DC delimitano, tra le dichiarazioni di parte, quelle che sono definibili come *confessioni giudiziarie*¹⁴⁹. In tale prospettiva ed ai fini della decisione di

¹⁴⁴ Cf. art. 174 DC.

¹⁴⁵ Al quale (cf. can. 1569 CIC e art. 175 §1 DC) — avendogli dato facoltà di aggiungere, correggere, sopprimere, variare (cf. can. 1569 §1 CIC e art. 175 §1 DC) — deve essere riletto quanto verbalizzato, o fatto riascoltare quanto deposto se l'escussione è avvenuta tramite magnetofono o altro strumento analogo. Una tale attività — ancorché richieda tempo — è molto importante che venga effettuata per poter accertare *puntualmente* la corrispondenza tra quanto dichiarato e quanto verbalizzato.

¹⁴⁶ Cf. can. 1569 §2 CIC e art. 175 §2 DC.

¹⁴⁷ Cf. cann. 1598-1606 CIC; art. 229-236 DC.

¹⁴⁸ M.A. ORTIZ, «La forza probatoria» (cf. nt. 92), 432.

¹⁴⁹ Cf. G. CABERLETTI, «Le dichiarazioni delle parti» (cf. nt. 92), 149-152; M.A. ORTIZ, «La forza probatoria» (cf. nt. 92), 395-409.

causa è sorto il problema relativo alla discriminazione in chiave giuridica — e quindi in ambito probatorio in un'ottica valutativa — tra le dichiarazioni di parte qualificabili come confessioni giudiziali e quelle che non possono aversi per tali.

Si tratta di un problema che, a causa della forte continuità tra il can. 1535 CIC e il can. 1750 del codice pio-benedettino, affonda le sue radici nella dottrina e soprattutto nella giurisprudenza consolidate durante la vigenza di quest'ultima legislazione, tanto più che durante l'imperio del codice del 1917 si era posta la questione della natura — se probatoria o meno — delle deposizioni di parte a motivo della sistematica di quella normativa, che le collocava nel titolo IX (*de interrogationibus partibus in iudicio faciendis*), mentre le prove venivano disciplinate nel successivo titolo X (*de probationibus*), il cui primo capitolo riguardava le confessioni di parte (*de confessione partium*)¹⁵⁰. Inoltre, durante la vigenza del codice pio-benedettino l'Istruzione della S. Congregazione de disciplina Sacramentorum del 15 agosto 1936 *Provida Mater Ecclesia*, pur avendo inserito la deposizione di parte in

¹⁵⁰ Così ad esempio A. Jullien scrive: «Les dépositions des parties ne constituent pas [...] une preuve; le législateur en traite dans un titre spécial (lib. IV, tit. IX) avant d'organiser les preuves dans le titre X». A. JULLIEN, *Juges et avocats des tribunaux de l'Église*, Rome 1970, 374. Cf. anche per esempio: P. TORQUEBIAU, «De la préparation de l'instruction: l'interrogatoire des parties», in R. NAZ, ed., *Traité de droit canonique*. IV. *De procès des délits des peines*, Paris 1954², 224; F. CAPPELLO, *Summa iuris canonici ad usum scholarum concinnata*. III. *De processibus, delictis et poenis*, Roma 1955⁴, 231; M. CABREROS DE ANTA, «De los procesos», *Comentarios al Código de Derecho Canónico, con el texto legal latino y castellano*. III, *Canones 1322-1998*, Madrid 1964, 518. Una tale impostazione sistematica ha trovato un suo pieno superamento con la codificazione vigente. Cf. R.L. BURKE, «La confessio iudicialis» (cf. nt. 92), 17; M.F. POMPEDDA, «Il valore probativo» (cf. nt. 92), 208.

ambito probatorio¹⁵¹, nell'art. 117 statuiva: «*Depositio iudicialis coniugum non est apta ad probationem contra valorem matrimonii constituendam*»¹⁵².

In un tale contesto normativo tuttavia una corrente della

¹⁵¹ La normativa che regolamentava le dichiarazioni delle parti costituiva infatti il secondo capitolo («De partium depositione», art. 110-117) del titolo nono («De probationibus», art. 93-174).

¹⁵² AAS 28 (1936) 337. Al riguardo cf. per esempio le decisioni rotali romane: *coram* Teodori del 14 dicembre 1943, n. 4, in RRD 35, 946-947; *coram* Jullien del 3 marzo 1947, n. 2, in RRD 39, 135 (cf. anche *infra*, nt. 157). V. Bartocetti, nel suo commento all'Istruzione appena ricordata, in merito a questa prescrizione aveva scritto: «Est principium fondamentale [quello sancito nella norma che si è appena richiamata] in his processibus, sicut et in omnibus processibus; nemo probat cum loquatur in suam utilitatem: unusquisque in proprium commodum mentiri potest: ideo generatim in foro civili personae quae interesse habent ad aliquid probandum nec excutiuntur, cum iam sciatur quomodo sint responsurae. At, quamvis hoc principium sit elementare et evidens, non raro a iudicibus in causis matrimonialibus parum attenditur et partium depositionibus nimium pondus attribuitur». V. BARTOCETTI «De causis matrimonialibus», in M. LEGA – V. BARTOCETTI, *Commentarius in iudicia ecclesiastica iuxta codicem iuris canonici*, III, Romae 1950, 168*-169*. Questo medesimo Canonista, precisando così quando le deposizioni di parte possono assumere valore probatorio, aggiunge: «Superfluum est [...] adnotare quod ob vim contrarium, plenam probationem efficit confessio coniugis *contra se lata* nempe in favorem matrimonii, quia non est credibile quod ipse nocere velit sibi, nisi ad hoc coactus sit ipsa rerum veritate et evidentia [...] Uno verbo parti contra se loquenti scilicet in proprium damnum credimus, non autem eidem credimus — per se — in suum commodum loquenti. Hoc vero descendit ex ipsis normis generalibus procesuum et controversiarum fori externi: quae quidem a iudice sapienter et prudenter, singulis casus adiunctis simul collectis, et obiective pensatis, aptanda sunt facto concreto cum quadam libertate animi; dummodo tamen ipse iudex non transformetur in “divinatorem” vel “poëtam”, qui non iam veritatem ex actis et probatis desumit, sed suo marte creat». *Ibid.*, 170*. Tuttavia la dottrina aveva non raramente assunto un atteggiamento di sostanziale *noncuranza* di una tale norma dell'Istruzione del 1936; cf. per esempio: G. TORRE, *Processus matrimonialis*, Neapoli 1956³, 270, ma cf. *ibid.*, 260-270. Su tale norma cf. anche M.F. POMPEDDA, «Il valore probativo» (cf. nt. 92), 203-205.

canonistica¹⁵³ e comunemente pure la giurisprudenza¹⁵⁴ anche rotale romana¹⁵⁵, — con la peculiare sensibilità alla

¹⁵³ Al riguardo L. Del Amo annota: «El interrogatorio y las respuestas de las partes son el mejor punto de partida para la ilustración de la causa, para la indagación de la autenticidad de los hechos para el conocimiento de las circunstancias que concurrieron; pero es que además son medio efficacísimo para la búsqueda y averiguación de indicios que *indiquen* o den señal de haberse realizado o no el hecho o los hechos controvertidos». L. DEL AMO, *Interrogatorio y confesión en los juicios matrimoniales*, Pamplona 1973, 407. Ed ancora: «Las partes, siendo veraces y coherentes en su declaración, no incurriendo en exageraciones ni discordancias sustanciales, narrando hechos verosímiles, explicando las causas de los hechos, su desarrollo y sus resultados, merecen crédito y sus dichos pueden administrar otras pruebas imperfectas o corroborar las demás existentes, principalmente en las causas de prueba difícil, aun cuando la deposición sea contra el matrimonio o la cohabitación». *Ibid.*, 410. Cf. anche: M. LEGA – V. BARTOCETTI, *Commentarius in iudicia* (cf. nt. 152), II, 606.

¹⁵⁴ Cf. L. DEL AMO, *Interrogatorio y confesión* (cf. nt. 153), 395-434, e, con riferimento a quelle deposizioni di parte che possono qualificarsi confessioni, cf. altresì, *ibid.*, 437-483.

¹⁵⁵ In rapporto al dettato normativo dell'art. 117 dell'Istruzione *Provida Mater Ecclesia*, del 15 agosto 1936 (cf. *supra*, nt. 152) — almeno con riguardo ad una inibizione assoluta dell'inettitudine probatoria delle dichiarazioni di parte — si riscontra una sostanziale mancata ricezione da parte della prassi rotale romana. Cf. P. FELICI, «Formalitates iuridicae et aestimatio probationum in processu canonico», *Communicationes* 9 (1977) 180-181; M.F. POMPEDDA, «Il valore probativo» (cf. nt. 92), 207-208; R.L. BURKE, «La *confessio iudicialis*» (cf. nt. 92), 15-16; G. CABERLETTI, «Le dichiarazioni delle parti» (cf. nt. 92), 353; M.J. ARROBA CONDE, «La dichiarazione delle parti» (cf. nt. 92), 150-151; M.A. ORTIZ, «La forza probatoria» (cf. nt. 92), 398. Bisogna però *anzitutto* notare che la prassi rotale romana mette in rilievo l'inidoneità probatoria delle parti, in quanto queste ultime processualmente non assumono funzioni di testimonianza. Si afferma icasticamente nella parte *in facto* di una sentenza rotale romana *coram* Heard del 18 luglio 1957: «Res autem non per partes, sed per testes probanda est» (n. 9, in *RRD* 49, 563). E più diffusamente si spiegava al riguardo in una decisione rotale romana *coram* Jullien del 3 marzo 1947: «*Nemo actor et testis; nemo reus et testis. Cuius principii ratio evidens est: nam ratione sui qualitas partis est diversa a qualitate testis; pro illa enim agitur de iure proprio; pro hoc, de*

realtà comportamentale nel Popolo di Dio che ha sempre contraddistinto la prassi giudiziaria della Chiesa — ritene-

iure alieno. Accedit quod pars maiorem affectionem naturalem nutrit erga propriam rem quam erga alienam. Unde haec iuris romani effata, canonizzata: “Nullus idoneus testis in re sua intelligitur” (Dig. XXII, 5, *De testibus*, L. 10; C. IV, q. 2 et 3, can. 3, § 24). “Omnibus in re propria dicendi testimonia facultatem iura submoverunt” (Cod. Iust. IV, 20 *De testibus*, 10; C. IV, q. 2 et 3, can. 3, § 39); cfr. Reiffenstuel, lib. II, tit. XX, n. 186; S.R.Rota, *Medioburgen. Privationis*, c. Prior, 24 aprilis 1913, vol. V, dec. XXIV, n. 19, p. 277. Et regula sancitur in Codice, can. 1757, § 3, n. 1. Nequit proinde coniux esse testis, quando est actor vel reus conventus, sive in causis matrimonialibus, sive in aliis» (n.2, in *RRD* 39, 134-135). *Tuttavia*, le deposizioni di parte, ancorché guardate allora con diffidenza, non venivano ritenute prive di fondamento probatorio quando la loro veracità veniva adeguatamente supportata, come si può evincere ad esempio dalla sentenza rotale romana *coram* Cattani Amadori del 22 dicembre 1923: «Ipsi coniuges, [...] quamvis in causa propria testes esse nequeant de iis quae matrimonii nullitati favent, sunt tamen, et quidem magnae auctoritatis, testes, in his omnibus quae validitati matrimonii prosunt» (n. 6, in *RRD* 15, 326). D'altra parte però una tale considerazione valutativa non si aveva unicamente per le dichiarazioni di parte favorevoli alla validità delle nozze ma, talora, anche per quelle in difesa della nullità del matrimonio, specie nei casi probatoriamente ardui, come si afferma ad esempio nella decisione rotale romana *coram* Mannucci dell'11 marzo 1924: «Plurimum deferendum est iuratae depositioni personae quae metum passa est, dummodo cum ea plene concordent adminicula alia, adeo ut, perspectis cunctis casus circumstantiis, praecedentibus scilicet matrimonium, concomitantibus et subsequentibus, moralis exsurgat certitudo de existentia talis metus ut in iure describitur» (n. 2, in *RRD* 16, 100). Cf. anche le decisioni rotali romane: *coram* Wynen del 16 novembre 1946 (n. 5, in *RRD* 38, 513) e *coram* Lefebvre del 18 luglio 1970 (n. 3, in *RRD* 62, 788-789), la quale ultima decisione ha anche il pregio di richiamare taluni precedenti tratti dalla medesima prassi giudiziaria. In questa prospettiva si viene così consolidando il principio espresso in via generale con molta forza e chiarezza nella sentenza rotale romana *coram* Pinto Gomez del 22 aprile 1974: «Iure [...] naturae actoris depositio, ubi nullum prudens obstat dubium, sufficit ad demonstrandam matrimonii nullitatem» (n. 5, in *RRD* 66, 275); cf. anche *infra*, nt. 158. Per un'analisi al riguardo della giurisprudenza, specie rotale romana, cf. L. DEL AMO, *Interrogatorio y confesión* (cf. nt. 153), 395-483.

vano che le dichiarazioni di parte — nonostante il pericolo di collusione¹⁵⁶, non fossero prive di un loro valore probatorio, pur se per lo più circoscritto¹⁵⁷, qualora ne venisse

¹⁵⁶ Si asserisce, ad esempio, nella sentenza rotale romana *coram* Wynen del 15 luglio 1954: «In causis de nullitate matrimonii, neque pars actrix neque pars conventa probationem accusatae nullitatis prae-stare valent. Utique “coniuges de facti proprii veritate rogandi sunt; at si alteruter coniugum fuerit matrimonii accusator, moderator processus sedulo invigilet, utrum ex eorum responsionibus vel aliis coniecturis, aliqua appareat collusio. Quo in casu singula argumenta, quae contra illorum depositiones ex actis emergunt, singillatim illis obiiciantur, ut rerum ac factorum veritas eluceat. Ceterum coniugum confessio, seu factorum et rerum enarratio, post initum matrimonium, contra eiusdem valorem elicit, non statim probandi vim habent, imo ipsa sola et per se omni vi carent. Expendenda enim sedulo est et conferenda nedum cum sanae critices regulis, sed etiam cum ceteris recensendis probationum generibus, ut clare pateat, an pro veritate, an vero in proprium commodum, aut ex collusione in sacramentalis vinculi iniuriam, rerum circumstantias exponat, factaque enarrent” (Mansella, *De impedimentis ac de processu iudiciali in causis matrimonialibus*, p. 187)» (n. 2, in *RRD* 46, 623); cf. anche per esempio le decisioni rotali romane: *coram* Parrillo del 20 giugno 1924, n. 3, in *RRD* 16, 240-241; *coram* Janasik del 27 giugno 1940, n. 3, in *RRD* 32, 496; cf. anche *infra*, nt. 218.

¹⁵⁷ Si è detto, per lo più, poiché talvolta il valore attribuito alle dichiarazioni delle parti era stato molto più incisivo (cf. anche *supra*, nt. 155), come rammenta M.F. Pompedda: «Occorre ricordare che la presunzione contenuta nel [l']... art. 117 della *Provida Mater* [cf. *supra*, nota 152] non è stata recepita dalla giurisprudenza rotale. Per esempio, la sentenza *coram* Mattioli del 24 marzo 1956 riconosceva la nullità del matrimonio quasi esclusivamente sulla base della deposizione dell'attrice che aveva subito il *metus* e che era ritenuta assolutamente credibile (vol. 48, 1956, p. 284 ss.). La stessa sentenza, dopo la prima istanza, divenne subito esecutiva per concessione del Sommo Pontefice. Parimenti anche la sentenza *coram* Felici del 2 aprile 1957 pronunziava la decisione per la nullità basandosi molto sulla deposizione dell'attrice, ancora in materia di *metus* (vol. 49, 1957, p. 278 ss.). Anche questa sentenza fu resa esecutiva subito dopo il primo grado di giudizio. Neppure la deposizione del *simulante* può essere disattesa, anzi essa può avere il suo valore — scriveva il Cardinale Pericle Felici —, decisivo o no per la nullità a giudizio del giudice». M.F. POMPEDDA, «Il valore probativo» (cf. nt. 92), 207-208.

convenientemente supportata la credibilità, secondo quanto si può leggere, ad esempio, nella decisione rotale romana *coram* Jullien del 29 gennaio 1945:

*Sane ob maximam utilitatem quam habent coniuges in causa matrimonii sui quae etiam ad bonum publicum spectat, lex statuit iudicalem eorum depositionem non esse aptam ad probationem contra matrimonii valorem constituendam. Verumtamen si coniux contra matrimonium deponens probetur fide dignus attenta personae qualitate attentaeque ratione deponendi, lex quae vetat ab eo probationem plenam quidem praestari, sinit tamen ex eius dictis erui indicium, quod per se non plene probat intentionem partis, sed iuxta aestimationem prudentis Iudicis adiuvare seu adminiculare potest alia adducta ad probandum; idque maxime ubi agitur de iis quae sunt ipsius partis. Puta, ea de intima animi conscientia aut de vitae arcanis melius prae ceteris omnibus scire debet quae voluerit ipsa quaeve fecerit*¹⁵⁸.

Del resto, come è detto anche nelle parole conclusive della sentenza che si è appena rammentata, la medesima prassi rotale romana sottolineava che soltanto le parti erano davvero in grado di conoscere la propria effettiva posizione personale nei confronti del matrimonio, specie quando questa riguardava il loro atteggiamento personale o il loro più riposto modo di essere¹⁵⁹.

¹⁵⁸ N. 8, in *RRD* 37, 90. In un'altra sentenza rotale romana *coram* Wynen del 15 luglio 1954 concisamente si assevera: «Confessiones iudiciales partium iuratae ad summum fundamentum constituere possunt, super quo legitima construatur probatio, ex testium depositionibus, instrumentorum fide, et (si casus ferat) peritorum votis desumenda. Sed eodem tempore continuo investigandum est, num agatur de fundamento serio, quod saltem speciem veritatis praebeat» (n. 2, in *RRD* 46, 623).

¹⁵⁹ Così, per esempio, nella decisione rotale romana *coram* Guaglielmi del 28 giugno 1930 si asserisce che, «in causis matrimonialibus de consensus simulatione, etiam partiali, confessio simulantis requiritur, ut patefiat dissensus qui in eius corde latuerit» (n. 10, in *RRD* 22, 377). Cf. anche *infra*, nt. 214.

D'altra parte il codice pio-benedettino, sia pure con riferimento ad un ambito particolare e ristretto del matrimonio, aveva sancito, nel §1 del can. 1975:

In causis impotentiae vel inconsummationis, nisi de impotentia vel inconsummatione aliunde certo constet, debet uterque coniux testes, qui septimae manus audiunt, inducere, sanguine aut affinitate sibi coniunctos, sin minus vicinos bonae famae, aut alioquin de re edoctos, qui iurare possint de ipsorum coniugum probitate, et praesertim de veracitate circa rem in controversiam deductam; quibus iudex ad normam can. 1759, § 3 alios testes potest ex officio adiungere.

Ed il secondo paragrafo di quel medesimo can. 1975 statuiva: «*Testimonium septimae manus est argumentum credibilitatis quod robur addit depositionibus coniugum; sed vim plenae probationis non obtinet, nisi aliis adminiculis aut argumentis fulciatur*».

In effetti, in forza di tali disposizioni, almeno negli ambiti ai quali si riferivano, le dichiarazioni delle parti

potevano arrivare a fornire al giudice la necessaria certezza morale se quanto affermato dai coniugi venisse sostenuto, oltre che dai testi di credibilità, anche da *aliis adminiculis aut argumentis*. Infatti, lo stesso istituto del *testimonium septimae manus*, in quanto relativo a coloro che dovevano essere chiamati come testi sulla credibilità delle parti, in realtà evidenziava l'accettazione delle dichiarazioni delle parti come mezzi di prova che, in dette cause, se ritenute credibili, erano in grado di produrre la certezza morale¹⁶⁰.

Da tutto il discorso che si è fin qui cercato di sviluppare sul ruolo delle dichiarazioni di parte, emerge che la loro precipua finalità è quella di costituire, per la verità che deve essere acclarata in giudizio, un *fondamento* la cui decisi-

¹⁶⁰ M.A. ORTIZ, «La forza probatoria» (cf. nt. 92), 400.

vità probatoria si radica nella loro credibilità considerata peraltro ancora con diffidenza più o meno marcata. Del resto anche nel processo canonico dell'età di mezzo, nel quale il giudizio di oggi affonda le sue radici, l'istruttoria era costruita come contraddittorio teso a provare quanto, individuato tramite la «*contestatio litis*», veniva poi precisato meglio attraverso le dichiarazioni di parte che, in questa prospettiva, assolvevano sostanzialmente la funzione di *probatio probanda*. Nello scenario dell'antico processo canonico, come è stato molto autorevolmente sostenuto,

tutto il sistema probatorio era ordinato alla verifica delle dichiarazioni delle parti riassunte nella *litis contestatio* e rese più ampiamente nelle *interrogationes ante et post litis contestationem*, o contenute nella eventuale loro *confessio*. E da ciò derivava la somma importanza data dalla previsione normativa e dalla illustrazione dottrinale del sistema probatorio alla valutazione delle dichiarazioni e della *confessio* delle parti¹⁶¹.

A questo punto tornando al diritto vigente in riferimento alle dichiarazioni di parte, ci si deve porre il pro-

¹⁶¹ F. SALERNO, «La *confessio* delle parti nel processo canonico ordinario e matrimoniale secondo lo *ius vetus*», in *Confessione e dichiarazione* (cf. nt. 92), 51-52. In effetti aveva già scritto Tancredi di Bologna: «Quid probari debet? Respondeo, id quod deductum est in iudicium et super quo lis est mota, sive directe, sive in modum exceptionis vel replicationis, quoniam si probatur per testes vel instrumenta aliud, quam in iudicio deductum est, vel si testes inducuntur ad unum articulum tantum et dicunt super alio, non valet dictum eorum in illo alio articulo». *Ordo iudiciarius*, p. 3, t. 5, § 4, in PILIUS – TANCREDUS – GRATIA DI AREZZO, *Libri de iudiciorum ordine*, ed. F.Ch. Bergmann, Göttingen 1842, 219. Queste parole sono poi state significativamente riprese quasi integralmente da G. Durand (cf. *Speculu(m) iuris cu(m) multis adnotationibus Ioan(n)is Andreae: Baldi: Bartholomaei Brixiensis: Bernardini Landriani: et aliorum doctorum*, Venetiis 1518, l. II, part. II, De probationibus, rubrica, 2, f. 232^r), senza indicazione dell'Autore (richiamato peraltro dalla brevissima nota marginale apposta alla parola *test.*: «hucusque Tancr:», *ibid.*).

blema relativo alla possibilità di una distinzione, nella prospettiva di una differenziazione valutativa, qualunque questa sia¹⁶²; in effetti, in ambito probatorio, solo una discriminazione estimativa ha una utilità giuridica capace di giustificare adeguatamente una diversificazione. In realtà il can. 1535 CIC¹⁶³, il cui dettato normativo è integralmente fatto proprio dall'art. 179 §1 DC, individua tra le dichiarazioni di parte quelle che devono qualificarsi come *confessioni giudiziali*¹⁶⁴. Siamo in presenza di una definizione legale chiaramente determinata nelle sue componenti, ossia nei soggetti attivi (che sono *soltanto e personalmente* le parti e quindi non i loro procuratori e patroni), nel destinatario e cioè nella persona davanti alla quale deve essere fatta (il giudice competente), nell'oggetto (l'attestazione di fatti sui quali verte il giudizio che siano *contro se stesso*, vale a dire in contrasto con la propria posizione processuale, costituendo

¹⁶² Tematica questa che affronteremo nel prossimo n. 3.

¹⁶³ Una tale prescrizione sancisce: «L'asserzione di un fatto circa la materia stessa del giudizio, resa per scritto o oralmente da una parte contro di sé avanti al giudice competente, sia spontaneamente sia a domanda del giudice, è una confessione giudiziale». È questa sancita nel can. 1535 CIC una definizione che nelle sue linee ripete quella che era statuita nel can. 1750 del codice pio-benedettino («Assertio de aliquo facto, in scriptis aut oretenus ab una parte contra se et pro adversario coram iudice, sive sponte, sive iudice interrogante per acta, dicitur confessio iudicialis»), anche se, con una impostazione non del tutto coincidente nella formulazione legislativa, oltre ad una variante pressoché sostanzialmente di stile («vel ore» invece di «aut oretenus»), presenta alcune diversificazioni; in particolare la *soppressione significativa* della espressione «pro adversario» e le *aggiunte puntualizzanti* di «competenti» al termine «iudice» e della locuzione «circa iudicii materiam». Per una focalizzazione della definizione pio-benedettina, cf. L. DEL AMO, *Interrogatorio y confesión* (cf. nt. 153), 65-95.

¹⁶⁴ Cf. G. CABERLETTI, «Le dichiarazioni delle parti» (cf. nt. 92), 349-352; M.A. ORTIZ, «La forza probatoria» (cf. nt. 92), 406-409.

quest'ultima determinazione la *caratteristica* fondamentale di una tale focalizzazione legale) e infine le modalità (per iscritto o oralmente, spontaneamente o su richiesta del giudice)¹⁶⁵.

L'art. 179 §2 *DC* a sua volta dispone:

Tuttavia nelle cause di nullità di matrimonio si intende per confessione giudiziale la dichiarazione con cui una parte, oralmente o per iscritto, afferma davanti al giudice competente, sia di sua spontanea volontà che a domanda del giudice, un fatto suo proprio contrario alla validità del matrimonio.

Una simile norma istituzionalizza una posizione che trova un certo avallo anche nella prassi rotale romana la quale non raramente, su fatti dei quali era stata protagonista, aveva ritenuto attendibile la deposizione di parte corroborata da altri elementi che ne confermasero la credibilità, come già, ad esempio, si poteva leggere in una vecchia decisione *coram* Janasik del 28 aprile 1934, secondo la quale «*plurimum deferendum est iuratae depositioni personae metum passae, dummodo ipsa verax sit et cum ipsius attestazione adminicula alia, ex casu circumstantiis desumpta, concordent*»¹⁶⁶.

¹⁶⁵ Cf. L. DEL AMO – J. CALVO, «Ad can. 1535», in L. CASTIGLIONE – P. LOMBARDIA – J.I. ARRIETA, ed., *Codice di diritto canonico. Edizione bilingue commentata*, Roma 1986², 1114-1115; M.P. HILBERT, «Le dichiarazioni delle parti» (cf. nt. 92), 747; M.F. POMPEDDA, «Il valore probativo» (cf. nt. 92), 200-201; T.G. DORAN, «Ad can. 1535», in A. MARZOA – J. MIRAS – R. RODRIGUEZ OCAÑA, ed. *Comentario exegetico al código de derecho canónico*, IV/2, Pamplona 1996, 1297.

¹⁶⁶ N. 3, in *RRD* 26, 239; cf. per esempio ancora le sentenze rotali romane: *coram* Mannucci dell'11 marzo 1924, n. 2, in *RRD* 16, 100; *coram* Mattioli del 7 novembre 1951, n. 2, in *RRD* 43, 689-690. Cf. anche *supra*, ntt. 155 e 161. Su tale prassi giudiziaria cf. L. DEL AMO, *Interrogatorio y confesión* (cf. nt. 153), 462-466.

Diversamente dunque da quanto prevedono il can. 1535 e il §1 di questo art. 179 [DC] in cui si segnala come elemento caratteristico della confessione che la stessa sia fatta contro di sé, il §2 segnala che, nelle cause matrimoniali, la contrarietà non si riferisce al fatto che l'asserzione contraddica la posizione processuale di chi depone ma più semplicemente al fatto che sia contraria alla validità del matrimonio. Inoltre, l'art. in questione specifica che la «confessione» deve versare su «fatti propri», e non dell'altra parte. L'uso del termine «confessione» per riferirsi a queste asserzioni contro la validità del matrimonio ha lo scopo, a quanto sembra, di «legittimare» una prassi giurisprudenziale¹⁶⁷.

Le disposizioni di cui ai can. 1535 CIC e 179 DC sono ermeneuticamente molto ardue, in quanto e l'una e l'altra sembrano consolidare prospettazioni non facilmente armonizzabili con gli orientamenti propri del diritto canonico, in qualche maniera confermando la vecchia enunciazione di Giavoleno: «*Omnis definitio in iure civili periculosa est*»¹⁶⁸. Anzitutto, con riferimento alla confessione giudiziale così come questa è delineata nel can. 1535 CIC e nell'art. 179 §1 DC vorremmo osservare che ci sembra particolarmente difficoltoso, per non dire impossibile, considerare *effettivamente* dannosa o comunque «*contra se peracta*», da un punto di vista ecclesiale, e dunque non solo comunitariamente ma anche e soprattutto individualmente in una prospettiva

¹⁶⁷ M.A. ORTIZ, «La forza probatoria» (cf. nt. 92), 408.

¹⁶⁸ D. 50, 17, 202. Una tale concettualizzazione legale ancorché utilizzata dalla prassi giudiziaria rotale romana viene sostanzialmente considerata equivoca da uno dei suoi più illustri esponenti: cf. J.M. SERRANO RUIZ, «Confessione e dichiarazione delle parti nella giurisprudenza della Rota», in *Confessione e dichiarazione* (cf. nt. 92), 150-152.

¹⁶⁹ Cf. *supra*, ntt. 1-13.

salvifica¹⁶⁹, una «confessione di verità»¹⁷⁰. D'altra parte non meno interpretativamente ostica e faticosa è anche la comprensione dell'art. 179 §2 *DC*. Infatti questa norma contiene una determinazione terminologica della confessione giudiziale, della quale non si riesce a scorgere una ragione giustificatrice veramente plausibile, in quanto, in condizioni di credibilità, non si capisce la motivazione di una *diversa valutazione probatoria* delle asserzioni relative a fatti propri favorevoli alla nullità delle nozze rispetto a quelle riguardanti, sempre fatti propri, ma favorevoli invece alla validità del matrimonio, quasi che queste dichia-

¹⁷⁰ Cf. P.A. BONNET, «Il giudice ecclesiale e la valutazione delle prove», in P.A. BONNET, *Giudizio ecclesiale e pluralismo dell'uomo. Studi sul processo canonico*, Torino 1998, 262; M.A. ORTIZ, «La forza probatoria» (cf. nt. 92), 407. Questa posizione, non senza un pizzico di ironia, è stata tacciata di semplicismo, cf. A. RIPA, *La novità mancata* (cf. nt. 92), 206. In proposito vorremmo soltanto osservare che, pur se per lo più i fedeli assumono in giudizio una posizione contraria alla validità, questo loro atteggiamento processuale, ogniquale volta non esprima *per essi* la verità, si muove in direzione antitetica così al loro interesse come a quello del Popolo di Dio, cosicché una simile condotta giudiziaria *deve* essere corretta per il tornaconto loro personale, oltre che della Chiesa, dicendo quella che è, dal loro punto di vista, la verità alla quale sono sempre obbligati ad attenersi per la loro stessa utilità. Al riguardo, parlando al Tribunale della Rota Romana in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario il 2 ottobre 1944, Pio XII aveva ammonito: «La medesima legge fondamentale — indagare, rendere manifesta e far valere legalmente la verità — obbliga anche [le parti...] Per assicurare il raggiungimento di tale scopo viene loro imposto il giuramento. In questa subordinazione al fine essi trovano una chiara norma per il loro orientamento interno e per la loro azione esterna, e ne attingono sicurezza di giudizio e quiete della coscienza. Né alle *parti*, né ai *testimoni*, né ai *periti* è lecito di costruire fatti non esistenti, dare agli esistenti una infondata interpretazione, negarli, confonderli od offuscarli. Tutto ciò contrasterebbe col servizio da prestarsi alla verità, cui obblighano la legge di Dio e il giuramento dato» (n. 2, *AAS* 36 [1944] 287-288). Tornare sulla via di Dio, ossia alla verità, non può dunque considerarsi *mai* per la persona un'attività contro se stessa!

razioni non rivestissero, in entrambi i casi, la medesima posizione in relazione alla verità in controversia nei confronti del giudice e, eventualmente, dell'altra parte, ossia in genere nel giudizio¹⁷¹.

In conclusione — almeno per le *cause che attengono il bene pubblico*¹⁷² e quindi anche per quelle che riguardano la nullità del matrimonio — non ci sembra *ragionevole* costruire giuridicamente una distinzione canonicamente utile — e per ciò in chiave valutativa — tra le dichiarazioni di parte, sia che questa differenziazione venga imperniata soggettivamente a svantaggio di chi la compie, oppure oggettivamente e per i fatti commessi dalla parte stessa, a vantaggio della nullità delle nozze. In effetti — e sempre in un ambito giudiziario nel quale sia in gioco il bene pubblico — il can. 1535 CIC e l'art. 179 DC delineano un con-

¹⁷¹ M.A. Ortiz ha cercato una strada di razionalizzazione dell'art. 179 DC: «A prima vista, la specificazione del §2 [dell'art. 179 DC] dell'istruzione appare confusa perché sembra voler cambiare il presupposto della confessione. Ma, a ben guardare, proprio perché si adopera un concetto di confessione apertamente "sui generis", la soluzione seguita dall'istruzione potrebbe servire a semplificare la questione: tutte le dichiarazioni delle parti sono appunto dichiarazioni, non confessioni se non nel senso improprio dell'art. 179 §2, confessioni queste alle quali non si può dare una forza diversa dal resto delle dichiarazioni». M.A. ORTIZ, «La forza probatoria» (cf. nt. 92), 408-409. Tuttavia, se la conclusione è indubbiamente condivisibile, come diremo nel testo, l'interpretazione sembra forzare il dettato normativo che, individuando tra le deposizioni di parte quando è in gioco il bene pubblico (cf. cann. 1536 §2 e 1679 CIC, art. 179 DC) quelle che possono qualificarsi come confessioni, intende introdurre una distinzione che può però in realtà assumere canonicamente un senso ed evitare l'inutilità giuridica solamente nella chiave in effetti non individuabile di una diversa valorizzazione delle deposizioni di parte a seconda che siano o non siano confessioni.

¹⁷² Sulla diversità del ruolo giocato dalla confessione nell'ambito privato rispetto a quello pubblico, cf. *infra*, ntt. 227-233.

¹⁷³ Cf. VIGILIO A S. MICHELE, *La confessione delle parti nel processo canonico. Storia e dottrina*, Milano 1957.

cetto che, se anche canonicamente ha radici antiche¹⁷³, in realtà non è processualmente giovevole, così che, secondo quanto — come vedremo¹⁷⁴ — sanciscono i can. 1536 §2 e 1679 CIC e l'art. 180 *DC*, occorre considerare *allo stesso modo e non diversamente* le dichiarazioni di parte che siano confessioni giudiziarie e quelle che non lo siano¹⁷⁵.

(*continua*)

PIERO ANTONIO BONNET

¹⁷⁴ Cf. *infra*, n. 3.

¹⁷⁵ Cf. in questo stesso senso per esempio: M.F. POMPEDDA, «Il valore probativo» (cf. nt. 92), 212-213; R.L. BURKE, «La *confessio iudicialis*» (cf. nt. 92), 17-18; M.A. ORTIZ, «La forza probatoria» (cf. nt. 92), 408-409.